



# Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Ufficio Staff del Sindaco

**Determina dirigenziale**

**R.G. n. 255 del 03/07/2010**

**OGGETTO:** “Realizzazione di un intervento di consolidamento per il contenimento di un movimento franoso in atto - località Giardinazzo”.

**Conferimento incarico Geologo studio geologico progetto di livello definitivo: approvazione disciplinare e impegno somme.**

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI STAFF

### PREMESSO:

- ✚ **che** con determina sindacale n. 86 del 03/07/2010 è stato individuato il professionista per ricoprire l'incarico di cui in oggetto, nella persona del Dott. Carmelino Mondello, con sede in Contrada Morera, n. 4 – 98060 Montagnareale (ME), in quanto ha già coadiuvato come volontario questa amministrazione, acquisendo un'ampia, accurata e attenta conoscenza della problematica relativa al dissesto di cui in oggetto durante l'emergenza dei recenti inverni e dimostrando di possedere l'adeguata capacità professionale e la dovuta esperienza in relazione all'incarico da svolgere;

**SENTITO** in merito alla disponibilità e all'accettazione delle condizioni di cui al disciplinare il professionista;

- **VISTO** il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
- **VISTA** la determina n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell'ufficio di staff del Sindaco;
- **VISTA** il disciplinare di incarico e lo schema di parcella preventiva;
- **VISTO** le LL.RR. n.7/2002, n. 7/2003 e n. 16/2005;
  - il DPR n. 554/1999;
  - il D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
  - il vigente O.R.EE.LL.;
  - lo statuto comunale;

**IN ATTUAZIONE** a quanto sopra;

### DETERMINA

- ✚ **di approvare** il disciplinare di incarico che regola i rapporti tra questa amministrazione ed il professionista incaricato per l'espletamento dell'incarico per la compilazione dello studio geologico definitivo per i “Realizzazione di un intervento di consolidamento per il contenimento di un movimento franoso in atto - località Giardinazzo”;
- ✚ **di dare atto** che alla copertura finanziaria si farà fronte con l'anticipazione con il fondo rotativo Cassa DD.PP., giusta DGM n. 78 del 3/07/2010.

Montagnareale, li 03.07.2010

Il Sindaco  
(F.to Dott. Ing. Anna Sidoti)

Visto: Il Responsabile del procedimento  
(F.to Geom. Saverio Sidoti)

Visto: Il Responsabile dell'area economico - finanziaria  
(F.to Rag. Nunzio Pontillo)

Determina sindacale

*“Realizzazione di un intervento di consolidamento per il contenimento di un movimento franoso in atto - località Giardinazzo”.*

Spett. **COMUNE di Montagnareale (ME)**

**OGGETTO:** *“Realizzazione di un intervento di consolidamento per il contenimento di un movimento franoso in atto - località Giardinazzo”.*

**Conferimento incarico Geologo per studio geologico progetto definitivo.**

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, prov. Messina, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita I.V.A. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ n. \_; telefono/fax \_\_\_\_\_; cell.: \_\_\_\_\_,

in proprio e nella qualità di geologo libero professionista sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'alt. 76 del dPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di servizi,

**d i c h i a r a**

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- 1) di essere iscritto all'albo professionale dei geologi di Sicilia con sede in Palermo dal \_\_\_\_\_ col n. \_\_\_\_\_ e di non essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo all'esercizio della libera professione
- 2) di non essere pubblico dipendente di uffici tecnici di altri Enti pubblici;
- 3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, nonché di possedere i requisiti specificati nello stesso articolo;
- 4) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico ed a carico dei suoi conviventi di procedimenti in corso;
- 5) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- 6) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono l'affidamento di servizi;
- 7) non essere iscritto in albi di appaltatori o, comunque, di non essere interessato agli appalti stessi
- 8) di essere titolare della partita Iva: \_\_\_\_\_ e il codice fiscale \_\_\_\_\_;
- 9) di impegnarsi, nel caso di variazione dei dati e dei requisiti dichiarati e trasmessi, a darne tempestiva comunicazione;

**d i c h i a r a**, altresì,

che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell'Amministrazione, ogni documentazione attestante la veridicità delle proprie dichiarazioni e di quanto trasmesso in allegato

Letto, confermato e sottoscritto.

## COMUNE DI MONTAGNAREALE

### PROVINCIA DI MESSINA

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A GEOLOGI

LIBERI PROFESSIONISTI PER PRESTAZIONI GEOLOGICHE E

GEOGNOSTICHE RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE

L'anno 2010 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

L'Amministrazione Comunale di **Montagnareale (ME)** e per esso il Responsabile \_\_\_\_\_, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione"

e

Il geologo \_\_\_\_\_, nato a Messina il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ con studio professionale in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_; P.IVA: \_\_\_\_\_ iscritta all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. \_\_\_\_\_;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art.1** L'Amministrazione Comunale di Montagnareale (ME) e per esso il Responsabile \_\_\_\_\_, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione" per effetto della determinazione dell'Organo esecutivo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emanata ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b) L. 109/94 del testo richiamato con L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii., con le norme e le condizioni appresso riportate, affida al geologo \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. \_\_\_\_\_ individuato in via fiduciaria con il provvedimento sopramenzionato, l'incarico della compilazione dello studio geologico definitivo, della relazione geologica esecutiva, l'acquisizione delle indagini geognostiche e geotecniche, l'assistenza in corso d'opera alla Direzione dei Lavori e l'assistenza ai collaudi per il Progetto definitivo "Realizzazione di un intervento di consolidamento per il contenimento di un movimento franoso in atto - località Giardinazzo".

**Art.2** Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa generale ed attuativa e resta obbligata alla rigorosa osservanza delle norme regolamentari in materia di Lavori Pubblici vigenti nell'ambito della Regione Siciliana. Devono altresì essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di prestazioni in oggetto della presente convenzione ed in particolare quelle contenute nel D.M. 11.03.1988 e successive modifiche ed integrazioni concernenti norme tecniche riguardanti le indagini sui criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, e quelle relative alla ricerca e coltivazione di sostanze minerali di cui alla legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54 e successive. Sia nello studio

Determina sindacale

*“Realizzazione di un intervento di consolidamento per il contenimento di un movimento franoso in atto - località Giardinazzo”.*

che nella sua compilazione la relazione geologica dovrà essere sviluppata in tutti i suoi particolari ed allegati giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere dello Stato ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

Nell'elaborazione dello studio geologico l'affidatario dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni dell'Amministrazione, emesse dal Responsabile del Procedimento, con impegno ad eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

**Art. 3** Il professionista dovrà presentare, nel termine di giorni 10 (dieci) cui viene a lui notificata l'approvazione del presente disciplinare: relazione geologica definitiva completa di studi ed indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, rilievi e sondaggi, condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo, di cui al 4° comma dell'art. 16 L. n. 109/94 nel testo richiamato con L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii. e preventivo sommario delle indagini geognostiche necessarie per la compilazione dello studio geologico esecutivo.

**Art. 4** Il professionista si obbliga, a richiesta, a dare all'Amministrazione ed agli Enti richiedenti tutte le delucidazioni necessarie al rilascio di pareri ed approvazioni del progetto generale, ad introdurre nella relazione geologica, anche se già elaborata e presentata, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, tramite gli Uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica dell'iter di progettazione, attraverso incontri con la professionista e senza che la stessa abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tal uopo, alla stessa verrà comunicato data e luogo dell'incontro con preavviso di almeno cinque giorni.

**Art. 5** - Il professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico assunto; può, tuttavia, in caso di necessità, avvalersi, a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1971, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità. L'onorario e le spese per le prestazioni di detti collaboratori ed ausiliari sono a carico del professionista.

**Art. 6** - Oltre al rimborso delle somme e alla corresponsione dell'onorario di cui alla parcella allegata, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di cui alla presente convenzione. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso in conformità ed ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 18 novembre 1971.

**Art. 7** - L'onorario per le prestazioni rese dalla professionista nell'adempimento dell'incarico di cui alla presente convenzione è determinata per la redazione della relazione geologica definitiva

Determina sindacale

*“Realizzazione di un intervento di consolidamento per il contenimento di un movimento franoso in atto - località Giardinazzo”.*

(art. 3 vedi parcella), sulla base della “Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi” approvata con decreto ministeriale 18 novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti. Si tratta di prestazioni compensate a percentuale (art. 18 del D.M. 18/11/1971). ai sensi dell’art. 21 del tariffario professionale si attribuiscono all’opera le classi III dell’allegata tabella al D.M. 18/11/1971. Come da schema di parcella preventiva allegata al presente disciplinare l’onorario professionale per lo studio definitivo ammonta a 8.319,24, contributo previdenziale, tassa ordine e I.V.A. (20%) compresi. Tale importo è da intendersi fisso ed invariabile.

**Art. 8** - Tutti i documenti prodotti dalla professionista per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto saranno di proprietà dell’Amministrazione. La proprietà di qualunque risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di studio geologico spetterà all’Amministrazione. La professionista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso l’Amministrazione e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione alla stessa dei diritti di sfruttamento di tali risultati senza diritto ad ulteriori compensi.

**Art.9** La liquidazione dei compensi spettanti per la prestazione professionale eseguita avverrà su presentazione della parcella vistata dal consiglio dell’Ordine professionale e relativa fattura. Le somme per onorario e spese dovute per le prestazioni di cui alla presente convenzione saranno così corrisposte alla professionista. Per la redazione dello studio geologico definitivo, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione committente, verrà corrisposto l’onorario di cui alle aliquote *a* e *b* della tab. IV della tariffa professionale, approvata con decreto ministeriale 18 novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti.

**Art.10** Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno demandate al Tribunale Civile di competenza territoriale.

**Art.11** Sono a carico della professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico dell’Amministrazione le somme da corrispondere all’Ordine professionale per il rilascio del parere sulla parcella, nonché quelle dovute alla professionista ai sensi dell’art.10 della legge 3 gennaio 1981, n.6, l’I.V.A. professionale e quant’altro dovuto per legge.

**Art. 12** I dati personali resi dal professionista per la sottoscrizione del contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che dovessero rendersi necessari durante l’esecuzione del contratto stesso, saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi della L. 31.12.96 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni. Il professionista si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui ella venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati di proprietà dell’Amministrazione o

Determina sindacale

*“Realizzazione di un intervento di consolidamento per il contenimento di un movimento franoso in atto - località Giardinazzo”.*

del progettista incaricato della progettazione a vari livelli, senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi all'Amministrazione ed averne ottenuto il consenso scritto.

**Art.13** Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) il Responsabile \_\_\_\_\_ nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso il Comune di Montagnareale.

b) il professionista presso lo studio professionale sito in \_\_\_\_\_.

**Art.14** Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla legge n. 109/94 come richiamata con L.R. n. 7/02, al D.P.R. n. 554/99 ed a tutta la pertinente disciplina legislativa di settore.

**Art.15** La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi Competenti.

L'Amministrazione \_\_\_\_\_

Il Professionista \_\_\_\_\_

Il sottoscritto professionista dichiara che è stato esaminato attentamente il presente disciplinare, ed accetta ai sensi dell'art. 1341 c.c., il contenuto delle condizioni dei documenti contrattuali convalidando quanto riportato nella convenzione suddetta per la prestazione di servizio da espletare in favore del Comune di Montagnareale (ME)

Il Professionista \_\_\_\_\_